

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 928

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARNAUD, GIOIA, PICCINELLI, BOSCO, ZOLLA, BALZARDI,  
CAVIGLIASSO PAOLA, PATRIA, VIETTI ANNA MARIA**

*Presentata il 13 novembre 1979*

Modificazioni al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con la legge 24 maggio 1970, n. 336, successivamente integrata e interpretata con la legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono stati introdotti, in favore dei dipendenti pubblici, ex combattenti o aventi una qualifica ad essi assimilata, particolari benefici concretatisi, tra l'altro, nell'attribuzione di una anzianità convenzionale diretta a facilitare il perfezionamento dei requisiti, stabiliti dalle normative previste dalle rispettive gestioni, per il raggiungimento del diritto a pensione. È altresì noto che tale anzianità convenzionale è stata stabilita dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in 7 o 10 anni, a seconda se il pubblico dipendente fosse mutilato o invalido di guerra o vittima civile di guerra.

Nonostante le ampie e non sempre serene discussioni che su tale contesto normativo si sono accese, può ancora oggi

dirsi che lo scopo che le leggi citate si prefiggevano è stato raggiunto.

Esso era, infatti, quello di favorire l'esodo di lavoratori non più giovani, garantendo loro un dignitoso trattamento di pensione in applicazione degli articoli 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, in modo da eliminare da una parte, il numero dei pubblici dipendenti, eccedenti i reali bisogni della pubblica amministrazione; dall'altra, immettere nella stessa pubblica amministrazione, a parziale copertura dei posti lasciati liberi alla base della piramide gerarchica, forze fresche, assorbendo, in una certa misura, la disoccupazione giovanile.

Su tale impostazione ci si è anche mossi nell'ambito dell'impiego privato, incentivando, attraverso congrue facilitazioni, la assunzione, da parte dei datori di lavoro privati, dei giovani: sono noti i benefici

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fiscali e di natura previdenziale accordati in tali settori.

In tal modo, e globalmente esaminato l'arco dei provvedimenti, si tendeva, si ripete, a garantire un adeguato trattamento pensionistico ai lavoratori, che richiedevano la collocazione in pensione ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e ad attenuare quello increscioso fenomeno noto come « disoccupazione giovanile ».

Peraltro, l'esodo dei dipendenti pubblici si è manifestato più accentuato di quanto si potesse prevedere, il che tendeva a determinare, non solo qualche abuso, conseguente ad abili applicazioni delle norme, in relazione a particolari situazioni, ma poneva anche difficoltà alle varie amministrazioni pubbliche interessate, per il collocamento in pensione di impiegati ed operai, esperti, estremamente qualificati, data l'anzianità di servizio che aveva consentito loro di perfezionarsi e di svolgere più che lodevolmente le loro mansioni.

Di qui l'esigenza di introdurre alcune modifiche al sistema legislativo in atto, in modo da consentire una chiara programmazione della collocazione in quiescenza e dell'attribuzione del relativo diritto a pensione.

Dopo un esame del problema, effettuato congiuntamente dalle forze politiche e dalle organizzazioni sindacali si giunse alla emanazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Scopo di tali ultime fonti legislative non era quello di modificare o ridurre i benefici previsti dalla precedente normativa o di disattendere il primario interesse costituzionalmente garantito degli esodanti ad aver riconosciuto il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione. Tutt'altro.

Infatti le modificazioni apportate al sistema dalla nuova legge sono state di chiara marca organizzativa.

Esse, in buona sostanza, si possono così compendiare:

presentazione di domanda per il collocamento a riposo entro una data stabi-

lita, e precisamente entro il 19 ottobre 1974;

irrevocabilità della domanda una volta presentata;

obbligo, da parte delle singole amministrazioni, di predisporre, entro 120 giorni dal 19 ottobre 1974, un'apposita graduatoria dei nominativi di coloro che avevano presentato la domanda, inseriti in scaglioni semestrali dal 1° luglio 1975 al 1° gennaio 1980.

Detta graduatoria ed i relativi scaglioni dovevano tener conto:

- a) dell'età dei richiedenti;
- b) della loro anzianità di servizio;
- c) della conseguente loro anzianità di iscrizione alla gestione pensionistica di appartenenza.

In tal modo i lavoratori con anzianità di servizio e quindi assicurativa più elevata sono stati inseriti nei primi scaglioni e, via via che detta anzianità si riduceva, gli interessati sono stati inseriti negli scaglioni successivi.

Ciò proprio al fine di garantire la contestualità del collocamento a riposo e dell'inizio del trattamento di pensione che deve essere riconosciuto in modo da rispettare le posizioni di vantaggio di natura previdenziale previste dalla Costituzione.

Tale meccanismo ha sostanzialmente prodotto proficui risultati fino ad ora. Esclusi alcuni casi limite, infatti, tutti coloro che hanno dovuto lasciare il lavoro alla scadenza dello scaglione semestrale nel quale erano stati inseriti, hanno potuto godere, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, del dovuto trattamento pensionistico, di modo che non si è accentuato quel noto ed abituale trauma psichico che caratterizza il momento in cui si lascia il servizio produttivo per entrare nella categoria dei pensionati.

Tale, si ripete, è stata la situazione che si è rivelata per gli scaglioni dal 1° luglio 1975 al 1° luglio 1979. L'ordinamento previdenziale delle gestioni, nelle quali i lavoratori erano stati iscritti, ha potuto rico-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

noscere il diritto a pensione; fatte salve rare eccezioni per le quali ricorrevano particolari fattispecie.

Peraltro, da segnalazioni di interessati e da sondaggi confermativi, effettuati anche da organizzazioni sindacali, la situazione non è più tranquilla, anzi dà adito a pesanti perplessità ed a notevoli preoccupazioni, cui non possono non far seguito doverose iniziative.

Nell'ultimo scaglione dei lavoratori interessati sono infatti ricompresi non proprio ex combattenti ma, per la più gran parte, lavoratori in possesso delle cosiddette qualifiche « assimilate » ed in particolare modo i figli degli ex combattenti deceduti in guerra.

Trattasi, come è facilmente intuibile, di soggetti giovani con una modesta anzianità di servizio e, quindi, con una altrettanto modesta anzianità di iscrizione alle gestioni pensionistiche di appartenenza; in tal modo, se non vi saranno interventi urgenti ed appropriati, si verificherà che detti interessati — data la prescritta irrevocabilità della domanda — vedranno risolvere il proprio rapporto di lavoro senza che possa venir loro attribuito il riconoscimento del diritto a pensione.

La mancanza di uno stato invalidante o dell'età prevista o la modesta anzianità assicurativa precluderà loro il diritto, rispettivamente, alla pensione di invalidità, di vecchiaia, di anzianità.

Ci si troverà, così, in presenza di casi di disoccupazione veramente atipici, in quanto si tratterà di lavoratori che, per la carenza di una prospettiva originaria proprio da parte del legislatore, devono lasciare il lavoro, un lavoro faticosamente conquistato, senza la relativa tutela previdenziale. La legge 14 agosto 1974, n. 355, che ha istituito i contingenti ed i relativi scaglioni di pensionamento avrebbe dovuto oculatamente e responsabilmente prevedere che le domande di coloro che non potevano perfezionare il diritto a pensione, dovevano essere respinte.

Non si può infatti, punire una mancanza di previsione per un periodo lungo ben cinque anni né si può ipotecare la

certezza di non diventare invalidi da parte di lavoratori che frequentemente svolgono attività pericolose: di qui le domande presentate dagli interessati, anche da quelli che forse potevano valutare la impossibilità di perfezionare il diritto a pensione.

Da quanto precede emerge la necessità e l'urgenza di esaminare ed approvare lo articolo unico cui la presente relazione si riferisce.

Esso non mira infatti a derogare indiscriminatamente alla giusta irrevocabilità della domanda di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ma solo a consentire il rispetto del principio costituzionale del diritto a pensione, correggendo le storture che un'applicazione del principio della irrevocabilità innanzi ricordato può produrre se applicato senza sufficiente ponderazione.

Trattasi, difatti, di rendere prive di efficacia, da parte delle singole amministrazioni, le domande di collocamento a riposo di quegli iscritti che allo scaglione del 1° gennaio 1980, non perfezionino il diritto a pensione alla predetta data, anche con il riconoscimento dei 7 o 10 anni di anzianità convenzionale di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e con la conseguente perdita per il futuro dei benefici predetti, con dichiarazione di responsabilità del lavoratore di non far valere periodi di lavoro in altre gestioni ricongiungibili, in applicazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

La sensibilità ad un problema di rilievo sociale così delicato non potrà certo mancare, per cui, anche per la esigenza di intervenire con sollecitudine si chiede la procedura di urgenza.

Appare non influente, da ultimo, richiamare l'attenzione su quanto già avvenuto a favore di determinate categorie (militari, vedi decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito nella legge 7 febbraio 1976, n. 25, forze di polizia, personale dei ministeri finanziari). Per evitare che si sguarnissero gli organici di tali settori si è già intervenuti, indiscriminatamente, a derogare al principio della irrevocabilità

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

della domanda e si è consentito agli appartenenti ai settori stessi di evitare il collocamento a riposo.

Quanto qui si prospetta, invece si muove in un'ottica diversa, si tende unicamente ad evitare di creare nuovi disoccupati, senza assicurare loro un tratta-

mento pensionistico a prezzo della perdita dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che in ultima analisi, come più volte detto, era stata emanata sul presupposto che alla cessazione dal servizio corrispondesse l'erogazione del trattamento di pensione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ai fini di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono essere dichiarate prive di effetti, da parte delle pubbliche amministrazioni alle quali sono state presentate, su istanza dei lavoratori interessati.

La facoltà di produrre l'istanza di cui al comma precedente del presente articolo può essere esercitata unicamente da coloro i quali dovranno lasciare il servizio il 1° gennaio 1980, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, e che, inoltre, non perfezionano in alcun modo il diritto a pensione, con l'attribuzione dei predetti benefici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e attraverso lo eventuale ricongiungimento dei periodi assicurativi risultanti nelle varie gestioni, secondo la previsione legislativa vigente nei vari ordinamenti pensionistici.

L'istanza diretta a far dichiarare la nullità della domanda comporta l'automatica rinuncia ai benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.